



Comune di Latina

Imposta Unica Comunale (IUC)

**Regolamento per la disciplina e
l'applicazione della componente**

(TARI)

Tassa comunale sui rifiuti

**Approvato con
Delibera del
Consiglio Comunale
n.78 del 23/09/2014**

**Leggenda: in neretto sono riportati gli articoli e/o i commi emendati approvati nella seduta del
23/09/2014**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa del tributo
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Dichiarazione
- Art. 30. Obbligo Dichiarazione TARI
- Art. 31. Rimborsi
- Art. 32. Funzionario Responsabile
- Art. 33. Verifiche ed accertamenti
- Art. 34. Sanzioni ed interessi
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Contenzioso ed accertamento con adesione
- Art. 37. Dilazione di pagamento
- Art. 38. Riscossione coattiva
- Art. 39. Somme di modesto ammontare

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40. Trattamento dei dati personali
- Art. 41. Norma di rinvio
- Art. 42. Entrata in vigore e norme finali

Allegati :

all. A): Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B): Categorie di utenze non domestiche

all. C): Del. Consiliare n. 141 del 22/11/2012

all. D): Carta toponomastica relativa a perimetrazione rossa e perimetrazione verde

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla componente della tassa sui rifiuti, TARI, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani.

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo.

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo.

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:

- a) 'locali', le strutture stabilmente infisse al suolo chiudibili o chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) 'aree scoperte', sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo comma 3;
- c) 'utenze domestiche', le superfici adibite di civile abitazione;
- d) 'utenze non domestiche', le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali agricole e connesse, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) **le aree scoperte pertinenziali** o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze non chiuse o chiudibili con strutture fisse, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) **le aree comuni condominiali** di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) **le aree scoperte pertinenziali** o accessorie a locali tassabili, che non siano configurabili come operative;
- d) locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- e) i locali e le aree occupate o detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Anche in mancanza degli elementi indicati al precedente comma 4, quali fonti di presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile, la situazione di detenzione e/o occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume comunque dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi.

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto mediante possesso o detenzione a qualsiasi titolo dei locali o aree scoperte di cui all'articolo 6, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutte le utenze attive per la fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o che versino, comunque, in condizioni di obiettiva inutilizzabilità perché inabitabili e, di fatto, inutilizzati;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

i) le superfici coperte, di altezza inferiore a 150 centimetri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento.

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In particolare, non sono soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) i locali adibiti alle attività agricole (stalle, pollai, depositi attrezzi, ricoveri trattori, ecc.) posseduti da imprenditori agricoli aventi come attività primaria l'esercizio dell'impresa agricola sul fondo o da coltivatori diretti regolarmente iscritti;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnameria	10%
Autocarrozzerie	10%
Autofficine per riparazioni veicoli	10%
Gommisti	10%
Autofficine per elettrauto	10%
Officine meccaniche	10%
Studi medici, specialisti (dentisti, odontotecnici, etc.)	10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il **31 marzo (1)** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 11. Superficie degli immobili.

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ai fini della TIA 2 di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152 del 2006, ai fini della TIA 1 di cui all'art 49 del D.Lgs n. 22/1997 e ai fini della TARSU, di cui al capo 3 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile, assoggettabile al tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione. Ove alla distribuzione di carburante si accompagnino altre attività commerciali (bar, ristorante etc.) i locali specificamente destinati allo svolgimento di queste ultime saranno computati separatamente, in conformità e nel rispetto del disposto del successivo art. 19, comma 4.

7 Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e analoghe strutture ricettive autorizzate.

La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.

In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 25 mq per le piazzole adibite allo stazionamento del camper, roulotte e autocaravan ed a 15 mq per le piazzole adibite a stazionamento tende.

I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio, delle aree scoperte operative, posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile.

Non sono soggetti al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree *accessorie* e *pertinenziali* ai locali tassabili, i parcheggi interni delle auto dei clienti (non utilizzabili ai fini del soggiorno), le aree adibite a verde, le aree destinate all'attività sportiva ed ogni altra superficie su cui non viene esercitata attività imprenditoriale in quanto su di essa è preclusa lo stazionamento di roulotte, autocaravans, camper e tende.

Le aree ricreative poste sia all'interno che all'esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate sono a loro volta suscettibili al tributo sulla base della superficie calpestabile.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione.

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi di cui all'art. 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale, in base ai criteri determinati dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (cosiddetto metodo normalizzato).

3. Nella relazione al piano finanziario sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Il piano finanziario comprende:

- a) il costo dei servizi di igiene urbana alla cui copertura è finalizzato il tributo;
- b) il programma degli investimenti necessari;
- c) il piano finanziario degli investimenti;

- d) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- e) le risorse finanziarie necessarie.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
8. Il Comune di Latina provvede annualmente entro il 31 dicembre ad approvare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.
9. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 13. Determinazione della tariffa.

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14. Articolazione della tariffa del tributo.

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. I costi complessivi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo.

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche.

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le collaboratrici familiari che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studio o attività lavorativa prestata all'estero e/o in altro comune italiano e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di servizio di volontariato, di studio o attività lavorativa prestata in altro comune italiano l'agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014. Dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all'applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione. Il costo della presente agevolazione resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1 comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità, conformemente alla composizione media del nucleo familiare nazionale, considerato con arrotondamento per difetto. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio in sede di bollettazione dell'esercizio finanziario successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Concorre alla determinazione della categoria di attività cui ascrivere un'utenza quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o, infine, da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione significativa.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali.

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero.

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno di occupazione rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale.

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al vigente art.9, comma 3, del Decreto legge del 30 dicembre 1993 n. 557 – convertito nella Legge n. 133 del 26/02/1994: riduzione del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile.
- d) **abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%, come previsto dall'art. 1 comma 659 lett. A della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sulla quota fissa e su quella variabile, condizione che l'utente abbia compiuto i 67 anni e abbia un reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00, l'agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014, dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all'applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione.**

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle sopra indicate riduzioni, entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o il rilascio dello stesso recipiente da parte del gestore del servizio ambientale.

5. La riduzione si applica dal mese successivo a quello della richiesta.

Nell'istanza l'utente dovrà dichiarare:

- il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica;
- di possedere, nell'abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq. 25 per ogni componente del nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche (es. n.1 componente = almeno mq. 25; n. 2 componenti = almeno mq. 50 e così via).

L'utente dovrà altresì autorizzare il Comune di Latina a effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l'utenza perde diritto all'intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento RSU.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. In materia di riduzioni per il conferimento alle isole ecologiche, è vigente e applicabile il Regolamento operativo 'Ecopunti' – Deliberazione consiliare n. 141 del 22 novembre 2012 - che prevede l'assegnazione di un punteggio in base al tipo e alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente direttamente presso le isole ecologiche con la conseguente riduzione della parte variabile della tariffa.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 23.

Art. 24 bis Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1 La tariffa si applica in misura ridotta del 10% della quota variabile alle utenze non domestiche che dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da gioco d'azzardo che creano dipendenza come previsto dalla LR n.5 del 05/08/2013 all'articolo 4. Le modalità per l'accesso alla riduzione saranno disciplinate con apposito regolamento. L'agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014, dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all'applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione del comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% della quota variabile del tributo.

4. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il **31 marzo** (2) dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. In mancanza di tale richiesta nell'ambito della dichiarazione, il soggetto passivo decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni.

1. Il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

- soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;
- persone assistite economicamente dal Comune.

L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o beneficiarie del reddito minimo di inserimento e aggiornata annualmente;

- utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali;
- associazioni di volontariato che siano anche ONLUS regolarmente iscritte all'apposito albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari.

2. I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto dell'organo comunale competente.

3. Le agevolazioni individuali previste non sono cumulabili tra loro.

4. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli Uffici vaglieranno le istanze ed individueranno i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

6. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

7. Per le unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2.000 dal perimetro della discarica comunale comprese nella perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata, si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

8. Per le unità immobiliari comprese tra la perimetrazione rossa e la perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata *sub* lett. D) si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

9. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste ai precedenti articoli 17, 23, 24, 24 bis, 26 e 27, resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Dichiarazione.

1 Il soggetto passivo del tributo presenta la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), componente TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

ART. 30. Obbligo dichiarazione TARI.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 29.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante in maniera tale da consentire inequivocabilmente l'imputazione a questi della paternità del documento e dunque accompagnata da fotocopia di documento d'identità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica tramite posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nei termini ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE:

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

UTENZE NON DOMESTICHE:

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA1, della TIA2 e della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle

banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 31. Rimborsi.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'articolo 34, comma 4, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 32. Funzionario responsabile.

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, da esercitarsi in via residuale e alternativa nelle sole controversie relative al tributo, per le quali, in ragione delle loro particolarità, il Sindaco ritenga che l'ente debba stare in giudizio mediante il funzionario responsabile, cui conferirà, all'uopo, formale incarico; resta fermo che in via principale la competenza alla difesa tecnica dell'Ente anche innanzi al giudice tributario in primo e in secondo grado, è radicata nelle figure professionali di 'Avvocato' assegnate all'Avvocatura comunale, così come configurata dalla norme organizzative dell'ente risultanti da ultimo dalle disposizioni della deliberazione giuntale n. 366 del 17 luglio 2012 e relativi allegati.

Art. 33. Verifiche ed accertamenti.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere l'esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili;
 - c. richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dalle Camere di Commercio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. L'avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20

novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della 'compiuta giacenza' ad opera dell'agente postale, come da questi attestato sull'avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l'effetto notificatorio.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 6 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui al successivo articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 34. sanzioni ed interessi.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale, componente TARI, risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione amministrativa del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33 lett. a entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le seguenti sanzioni, previste dall'art. 1, commi 696-698, della L. 147/2013 :

a) in caso, di omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

b) in caso di infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33 lett. a, trasmesso dall'Ufficio Tributi al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni indicate nel comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Riscossione.

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, con allegati i relativi bollettini postali, e/o avvisi di pagamento che specificano, in ossequio dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per ogni utenza le somme dovute per tributo ed addizionale provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale secondo il modello approvato con Decreto 14 maggio 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n.116 del 20-5-2013), ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento di cui al comma 1 in presenza di circostanze debitamente ed analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti ai contribuenti. (3)

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

5. Il pagamento del tributo in forma dilazionata rispetto all'originaria scadenza è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi di dichiarata temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà del Comune di Latina dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali. Per importi superiori a Euro 10.000,00 sarà richiesta dal Comune di Latina, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pena l'impossibilità di dar corso alla richiesta di rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito mediante riscossione coattiva.

Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 36. Contenzioso ed accertamento con adesione.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano € 51.645,69, secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 che è, in materia, integralmente richiamato dall'art.16 del vigente regolamento comunale delle entrate.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal successivo articolo 37.

Art. 37. Dilazione di pagamento.

1. Per le somme richieste con avvisi di accertamento, il Funzionario Responsabile o il Dirigente, su richiesta del contribuente che autocertifica la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, possono concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

2. La suddivisione degli importi da versare è effettuata mediante un piano rateale con rata mensile costante, predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente che si impegna a versare le somme dovute entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. La rateazione non è consentita per importi inferiori ad € 258,23.

4. E' previsto un numero massimo di 18 rate mensili e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di cui all'art. 34, comma 4, del presente regolamento.

6. L'importo delle singole rate è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

7. Se il pagamento di cui si chiede la rateazione è superiore ad euro 50.000,00, il riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copre l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nel caso in cui si chiede la rateazione di più provvedimenti, i novanta giorni decorrono dalla data dell'ultima notifica.

9. In caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite nel piano di rateazione di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese id riscossione.

10. Qualora il contribuente impugni presso la Commissione Tributaria gli avvisi di accertamento oggetto di rateazione, la richiesta di dilazione non può essere accolta e in caso di piano rateale già in atto il contribuente decade dal beneficio.

Art. 38. Riscossione coattiva.

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 33, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

3. Il Comune di Latina si riserva di affidare l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo, in virtù delle norme vigenti - art. 7, comma 2, lettera *g-guater*) e seguenti, del D.L. n. 70/2011 - anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 39. Somme di modesto ammontare.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 41. Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 42. Entrata in vigore e norme finali.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A)

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

- imballaggi primari

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero,

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil - pelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B)

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parcheggio coperto
- 5 Stabilimenti balneari, terme e simili, parcheggi scoperti
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorazione
- 8 Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere
- 9 Case di cura e riposo, carceri, collegi, convitti, caserme, comunità
- 10 Ospedali
- 11 Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, galleria.
- 16 Banche di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, lavanderie
- 19 Attività artigianali: carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista, tipografie.
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria, gelaterie
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti, grandi magazzini
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club, sala giochi

- (1) *Termine così modificato con deliberazione n. 16/2015 del 15/04/2015, del Consiglio Comunale – con decorrenza 01/01/2015;*
- (2) *Termine così modificato con deliberazione n. 7 del 03/03/2016, del Commissario Straordinario dott. Giacomo Barbato, con poteri di Consiglio Comunale – ex art. 42 TUEL 267/2000, con decorrenza dal 01/01/2016;*
- (3) *Così come modificato con deliberazione n. 43/2017 del 28/06/2017, del Consiglio Comunale. Modifica entrata in vigore dall'annualità 2018;*